

DELIBERA N. 277/19/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEI PROCEDIMENTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE
DI MALALBERGO (BO) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 23 maggio 2019 (prot. n. 223813) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna ha trasmesso le delibere nn. 114 e 115 relative alle conclusioni istruttorie dei procedimenti avviati nei confronti del Comune di Malalbergo a seguito di due diverse segnalazioni;

VISTA la delibera n. 114/2019 relativa agli esiti istruttori in merito alla segnalazione presentata, in data 20 maggio 2019, dal sig. Massimiliano Vogli per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale con riferimento alle seguenti circostanze: “1. [...] iniziativa propagandata sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (foto della pagina e messaggistica inviata ai cittadini a mezzo WhatsApp) - con utilizzo del logo comunale e con la concessione di struttura comunale adibita a centro sociale per anziani per promuovere l’iniziativa stessa, a tre giorni dal voto europeo e comunale - dal titolo “Insieme più forti in Europa”; 2. tra i relatori compaiono l’Onorevole PD De Castro, ricandidato al parlamento Europeo, e il già segretario PD di Bologna, oggi onorevole, Francesco Critelli, oltre ovviamente alla Sindaca uscente Monia Giovannini nonché ricandidata per lo stesso ruolo; 3. ciò sembra un palese sfregio dell’articolo 9 della Legge 28/2000 al di là del fatto che pare inappropriato comunque l’uso del logo e della struttura comunale a fronte di una iniziativa dai connotati chiaramente politici”. Il Comitato, con riferimento a tale segnalazione, nel rilevare che “in data 22.05.2019, sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/>) non era più pubblicata la locandina relativa all’evento Insieme più forti in Europa, (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/agenda/3/1>)” e che “non risultano più pubblicati né la lettera a firma del sindaco (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/notizia/1776/carissimi-concittadini>) né il notiziario del Comune di Malalbergo “Il Corrierino” n. 2/2019, che coinvolge soggetti istituzionali (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/corrierino/4/231>)”, ha proposto l’archiviazione degli atti per l’intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita relativamente alla segnalazione del sig. Vogli e, in particolare, la nota del 22 maggio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Malalbergo, Monia Giovannini, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “si sottolinea di essere rimasti quantomeno stupiti dalle segnalazioni effettuate, in quanto, come dimostra la documentazione allegata alla presente (allegato A) analoga iniziativa, con lo stesso relatore anche allora candidato alle europee per il Partito Democratico (svoltesi il 25/05/2014), si è tenuta in data 19 Maggio 2014 nello stesso luogo e con coordinamento dell’intervento dell’allora Sindaco Pd in carica, Massimiliano Vogli, ossia di colui che oggi segnala”;
- “ciò nondimeno si è provveduto a rimuovere dal sito comunale la notizia e ad annullare l’evento. Ciò con sommo rammarico in quanto tale iniziativa avrebbe

rappresentato un importante momento di confronto col mondo agricolo su temi interesse pubblico e sociale [...]; Appare evidente, dunque, come anche l'iniziativa oggetto di segnalazione non fosse finalizzata alla promozione elettorale, ma volta a dare prosecuzione ad un percorso iniziato già da tempo";

- *“vista la vocazione agricola del nostro territorio e la trasversalità dei temi trattati, si ritiene, che chi ha segnalato abbia privato l'intera comunità di un importante momento di crescita e confronto, che era stato organizzato al solo fine di promuovere conoscenze allargate e approfondite su detti temi, coerentemente a quanto previsto dal dettato normativo”;*

VISTA la delibera n. 115/2019 relativa agli esiti istruttori in merito alla segnalazione presentata, in data 21 maggio 2019, dall'on. Galeazzo Bignami per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale con riferimento alle seguenti circostanze: «1) sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (Bo) è stata pubblicata, il 16 maggio 2019, la notizia dell'evento denominato “Insieme più forti in Europa” in programma il 23 maggio presso l'Auditorium Minghetti di Altedo. L'evento, introdotto dal Sindaco Monia Giovannini, vede come relatore anche l'on. Paolo De Castro candidato alle europee per il Partito Democratico; 2) l'evento, pur essendo incentrato sui temi dell'agricoltura, sembra pertanto apparire come momento specifico di chiusura di campagna elettorale per le europee, con tanto di rinfresco finale, tanto più se si pensa che il titolo dell'evento stesso è proprio lo slogan scelto dall'on. Paolo De Castro per la sua candidatura». Il Comitato, con riferimento a tale segnalazione, nel rilevare che «in data 21.05.2019 [...] sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/>) non era più pubblicata la locandina relativa all'evento “Insieme più forti in Europa”, che coinvolge soggetti istituzionali. Era, però, pubblicato il notiziario del Comune di Malalbergo “Il Corrierino” n. 2/2019 [...] (<https://www.comune.malalbergo.bo.it/corrierino/4/231>)» e che «in data 22 maggio [...] Non risulta più pubblicato neanche il notiziario del Comune di Malalbergo “Il Corrierino” n. 2/2019», ha proposto l'archiviazione degli atti per l'intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita relativamente alla segnalazione dell'on. Bignami e, in particolare, la nota del 22 maggio 2019 con la quale il Sindaco del Comune di Malalbergo, Monia Giovannini, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“si sottolinea di essere rimasti quantomeno stupiti dalle segnalazioni effettuate, in quanto, come dimostra la documentazione allegata alla presente (allegato A) analoga iniziativa, con lo stesso relatore anche allora candidato alle europee per il Partito Democratico (svoltasi il 25/05/2014), si è tenuta in data 19 Maggio 2014 nello stesso luogo e con coordinamento dell'intervento dell'allora Sindaco Pd in carica, Massimiliano Vogli, ossia di colui che oggi segnala”;*

- *“ciò nondimeno si è provveduto a rimuovere dal sito comunale la notizia e ad annullare l'evento. Ciò con sommo rammarico in quanto tale iniziativa avrebbe rappresentato un importante momento di confronto col mondo agricolo su temi interesse pubblico e sociale [...]; Appare evidente, dunque, come anche l'iniziativa oggetto di segnalazione non fosse finalizzata alla promozione elettorale, ma volta a dare prosecuzione ad un percorso iniziato già da tempo”;*
- *“vista la vocazione agricola del nostro territorio e la trasversalità dei temi trattati, si ritiene, che chi ha segnalato abbia privato l'intera comunità di un importante momento di crescita e confronto, che era stato organizzato al solo fine di promuovere conoscenze allargate e approfondite su detti temi, coerentemente a quanto previsto dal dettato normativo”;*

PRESA VISIONE della pagina, oggetto di segnalazione, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo relativa all'evento *“Insieme più forti in Europa”* programmato per il 23 maggio 2019, della lettera a firma del Sindaco e del periodico *“Corrierino - Notiziario del Comune di Malalbergo - n. 2/2019”*, pubblicati anche questi sul sito istituzionale dell'ente, allegati alla documentazione istruttoria;

RITENUTO di dover riunire i procedimenti, stante l'identità dell'ente segnalato e delle attività di comunicazione istituzionale oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei*

procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, ad *“illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che la pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune di Malalbergo, dell'avviso relativo all'evento *“Insieme più forti in Europa”* programmato per il 23 maggio 2019, della lettera a firma del Sindaco e del periodico *“Corrierino - Notiziario del Comune di Malalbergo - n. 2/2019”*, sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di informazione e comunicazione ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in quanto la pubblicazione dell'avviso, della lettera e del periodico in questione è successiva alla convocazione dei comizi elettorali con riferimento alle elezioni europee ed amministrative del 26 maggio 2019;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'amministrazione comunale di Malalbergo attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni relative all'evento *“Insieme più forti in Europa”*, della lettera a firma del Sindaco e del periodico *“Corrierino - Notiziario del Comune di Malalbergo - n. 2/2019”* appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Inoltre, la pubblicazione, sul periodico *“Corrierino - Notiziario del Comune di Malalbergo - n. 2/2019”* di un editoriale a firma del Sindaco Monia Giovannini, e l'utilizzo del logo dell'ente rende il materiale informativo diffuso privo del requisito di impersonalità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dell'avviso relativo all'evento "*Insieme più forti in Europa*", oggetto di segnalazione, della lettera a firma del Sindaco e del periodico "*Corrierino - Notiziario del Comune di Malalbergo - n. 2/2019*";

RITENUTO, tuttavia, che la rimozione dal sito istituzionale dell'ente dell'avviso, della lettera e del periodico, oggetto di contestazione, accertata dal Comitato all'esito dell'istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pesaro e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi